

OGGETTO: Verbale RUP su anomalia dell'offerta del "Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici" a favore del personale del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA. CIG: 98542998C8.

PREMESSO

- che è stata indetta una procedura negoziata sottosoglia di rilevanza comunitaria ex art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 di conversione D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" come modificato dall'art. 51 D.L. n.77/2021, per l'affidamento del "Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici" a favore del personale del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso - CISIA";
- che sono state invitate a presentare l'offerta, avvalendosi del sistema informatico AcquistinretePA per formulare la procedura di Richiesta di Offerta (RdO Aperta) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, tutte le imprese abilitate sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione;
- che, dopo la scadenza prevista per l'arrivo delle offerte, con il Provvedimento del Direttore n. 29/P/2023 del 23 giugno 2023, è stata nominata la Commissione di gara giudicatrice, successivamente rettificata con provvedimento n. 30/P/2023 del 27.06.2023, composta come segue:
 - Avv. Ida Di Crosta, Responsabile Unità affari legali e contratti, Presidente di Commissione;
 - Ing. Marco Bisconti, PM in staff alla direzione, Membro di Commissione;
 - Avv. Elvira Fragalà, Dipendente Unità affari legali e contratti, Membro di Commissione;
 - Sig. Giuseppe Algieri, Responsabile Ufficio approvvigionamento beni e servizi, con funzioni di segretario senza diritto di voto;
- che in data 27 giugno 2023 si sono svolte le operazioni di gara con la verifica della documentazione amministrativa a cura dello scrivente RUP che ha approvato nel sistema MEPA i documenti amministrativi contenuti nella busta "A" virtuale e rimesso gli atti alla Commissione giudicatrice, al fine di proseguire nelle successive fasi di gara di apertura, esame e valutazione della documentazione tecnica ed economica (Buste B e C);
- che a seguito delle successive operazioni di gara la commissione ha ritenuto di rimettere gli atti al RUP per la valutazione dei presupposti di cui all'art 97 del D.lgs 50/2016 per l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta, essendo stata presentata una sola offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. quando, come nel caso di specie, il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta deve considerarsi anormalmente bassa, ovvero sospetta di inaffidabilità/insostenibilità e a rischio di incongruità, qualora presenti "sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori al quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara"; Come specificato dalla Linea Guida dell'ANAC n.3/2016, aggiornata con Deliberazione ANAC 1007/2017, la verifica di congruità dell'offerta, in coerenza con l'art.31 c.3 del Codice, compete al RUP, che in caso di aggiudicazioni secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può provvedervi con l'eventuale supporto della nominata commissione esaminatrice.

Il RUP procede a verificare conseguentemente in ordine alla scelta se procedere alla verifica della congruità dell'offerta, tenuto conto che in merito l'amministrazione dispone di una discrezionalità molto ampia, il cui

esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una valutazione particolare e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. Cons. Stato, V, 25 maggio 2017, n. 2460).

Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la valutazione dell'anomalia dell'offerta consiste in un giudizio di natura spiccatamente discrezionale.

La valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14.04.2023 n. 3811).

La verifica di congruità/anomalia, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nella sua globalità, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2001 n. 6217, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 luglio 2003 n. 4323, Consiglio di Stato Sez. VI 20 aprile 2009 n. 2384, Consiglio di Stato Sez. VI, 11.08.2009 n. 4934).

Nel caso di specie, nel quale è stata esperita una RDO aperta a tutti gli operatori economici operanti nel settore oggetto della procedura di affidamento, ha presentato offerta una sola ditta.

Pertanto se la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento occorre in ogni caso accertare che l'offerta sia complessivamente affidabile e consenta di soddisfare il pubblico interesse sotteso alla commessa.

Considerato peraltro che in ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 97 del Codice relativamente al calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, tenuto conto che la norma prevede che *"quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6"* e che ai sensi del comma 6 *"la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"*.

Ritenuto pertanto che trattandosi di unico offerente possa non trovare applicazione il comma 3 e che dall'esame dell'offerta formulata dall'unico operatore economico non contiene elementi specifici tali da far dubitare della congruità dell'offerta e che la stessa debba ritenersi attendibile.

Conseguentemente si dispone la formulazione della proposta di aggiudicazione come risultante dai Verbali di gara della Commissione giudicatrice.

Pisa, 28 giugno 2023

IL RUP
Ing. Giuseppe Forte